



**COMUNE DI
SANT'ANTONINO DI SUSÀ
(Provincia di Torino)**

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA SULLA
PUBBLICITA'
E DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI**

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 31/05/2006

SOMMARIO

CAPO 1° - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Ambito e scopo del regolamento
- Art. 2 Classificazione del comune per la determinazione delle tariffe
- Art. 3 Gestione dell'imposta e del servizio affissioni
- Art. 4 Attribuzioni del personale addetto
- Art. 5 Funzionario responsabile

CAPO 2° – IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI

- Art. 6 Tipologia degli impianti pubblicitari
- Art. 7 Ripartizione degli impianti
- Art. 8 Piano generale degli impianti
- Art. 9 Impianti per affissioni dirette
- Art. 10 Autorizzazione per l'installazione di mezzi pubblicitari
- Art. 11 Autorizzazione per pubblicità varia
- Art. 12 Pubblicità effettuata in aree o spazi comunali
- Art. 13 Divieto di intralcio alla circolazione
- Art. 14 Pubblicità difforme da leggi e regolamenti
- Art. 15 Anticipata rimozione di impianti
- Art. 16 Pubblicità abusiva

CAPO 3° – IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

- Art. 17 Oggetto
- Art. 18 Soggetto passivo
- Art. 19 Modalità di applicazione dell'imposta
- Art. 20 Limitazioni e divieti
- Art. 21 Dichiarazione per l'effettuazione della pubblicità
- Art. 22 Tariffe
- Art. 23 Attività di accertamento

CAPO 4° – DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 24 Oggetto
- Art. 25 Norma di rinvio
- Art. 26 Richiesta del servizio
- Art. 27 Modalità per le affissioni
- Art. 28 Rimborso dei diritti pagati
- Art. 29 Pagamento diretto

CAPO 5° - DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 30 Sanzioni
- Art. 31 Riscossione e privilegi
- Art. 32 Restituzione riscossioni indebite
- Art. 33 Prescrizioni

CAPO 6° - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 34 Norma di rinvio
- Art. 35 Contenzioso
- Art. 36 Entrata in vigore
- Art. 37 Abrogazione di precedenti disposizioni

CAPO 1°

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Ambito e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni, contenuta nel Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e, anche mediante rinvio ad altri regolamenti comunali, stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e quant'altro richiesto dall'art. 3, comma 3 del Decreto Legislativo precitato.
2. Agli effetti del presente regolamento, per "imposta" e per "diritto", si intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al decreto citato nel comma 1.

ART. 2

Classificazione del comune per la determinazione delle tariffe

1. Nel territorio di questo Comune, la cui popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica era di 4.118 unità, si applicano per la determinazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale per i Comuni classificati in classe V°.
2. Il termine per deliberare le tariffe è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. Qualora le tariffe non vengano modificate entro tale data si intendono prorogate per l'anno successivo.

ART. 3

Gestione dell'imposta e del servizio affissioni

1. Il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza del Comune e potrà essere gestito:
 - a) In forma diretta;
 - b) In concessione ad azienda speciale di cui all'art. 112, del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) In concessione ai soggetti iscritti nell'albo previsto dall' art. 32 del D.L.gs 15/11/1993 n. 507.
2. Il Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione del servizio. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di gestione di cui alle lettere b) e c) del comma 1, il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale. In ogni caso è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione
3. La concessione non potrà avere durata superiore ad anni 6.
4. L'Ufficio Tributi del Comune provvede a vigilare sulla regolare gestione del servizio e sull'adeguamento da parte del concessionario delle obbligazioni convenzionalmente assunte.

ART. 4
Attribuzioni del personale addetto

1. Il personale comunale addetto alla gestione dell'imposta e del servizio pubbliche affissioni, esercita anche compiti di controllo sulla esecuzione della pubblicità e delle affissioni private, oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari.
2. Gli addetti di cui al precedente comma 1, sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Sindaco e, nei limiti del servizio cui sono destinati, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi e verifiche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; inoltre, i medesimi sono autorizzati ad accertare le infrazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali attinenti la pubblicità e le affissioni secondo le modalità stabilite dalla legge.

ART. 5
Funzionario responsabile

1. Nel caso di gestione diretta, al Responsabile del Settore Ragioneria o del Servizio Tributi sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

CAPO 2°
IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI

ART. 6
Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente capo, si intendono impianti pubblicitari non solo quelli come tali definiti nell'articolo 47, comma 7 del D.P.R. 16 dicembre, n. 495, (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), ma anche tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni ad eccezione delle insegne.
2. Sono escluse dalla disciplina della pubblicità ed affissioni le bacheche posizionate dall'Amministrazione Comunale sul proprio territorio, utilizzate dall'Ente e dalle associazioni locali a scopo informativo.
3. La tipologia e le caratteristiche degli impianti pubblicitari ubicati nel territorio comunale saranno stabilite dall' Amministrazione Comunale, di comune accordo con gli altri Enti competenti; dal punto di vista edilizio e paesistico, gli stessi saranno autorizzati nel rispetto della relativa legislazione di settore.

ART. 7
Ripartizione degli impianti

1. La superficie degli impianti pubblici di cui al precedente articolo 8, da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:

a) alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica	10%
b) alle affissioni di natura commerciale	80%
c) riservata ai soggetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 507/1993, per affissioni dirette in esenzione dei diritti di affissione ai sensi dell'art. 20/bis del medesimo D.Lgs. 507/1993	10%
	100%

2. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
3. In caso di affidamento a terzi, gli spazi da individuare per le affissioni elencate al comma 1, sentita l'Amministrazione Comunale, andranno distribuiti omogeneamente sul territorio comunale.

ART. 8

Piano generale degli impianti

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio comunale di questo Comune in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e dal presente regolamento.
2. Il piano deve prevedere la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico.
3. Oggetto del piano di cui al presente articolo sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

ART. 9

Impianti per affissioni dirette

1. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti di cui al precedente art. 7, nonché della distribuzione che risulterà dal piano di cui all'art. 8, il Comune può concedere a privati, diversi dal concessionario, la possibilità, a cura e spese degli stessi, di collocare sul territorio comunale impianti per l'affissione di manifesti e simili, entro i limiti previsti dal precedente art. 7 comma 1 lett. c).
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione e il relativo canone concessorio annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto: modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione, ecc..
3. Il pagamento del canone concessorio annuo, di cui al precedente comma, non sostituisce l'obbligo di assolvere separatamente l'imposta comunale sulla pubblicità.

ART. 10

Autorizzazione per l'installazione di mezzi pubblicitari

1. La collocazione dei mezzi pubblicitari, la variazione della loro superficie o della quantità della pubblicità, deve essere esplicitamente autorizzata dal Comune a seguito di istanza presentata dal titolare del mezzo pubblicitario e documentata anche con riferimento alle modalità ed i limiti indicati dal vigente regolamento edilizio. La domanda deve contenere:
 - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
 - b) l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare lo strumento pubblicitario;
 - c) la descrizione del mezzo, corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
 - d) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

2. Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati necessari al fine dell'esame della domanda.
3. Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.
4. In caso di inadempienza agli obblighi stabiliti dai precedenti commi del presente articolo, -fermo restando l'assoggettamento della pubblicità alla norma tributaria, indipendentemente dalle sanzioni applicabili in forza di altre disposizioni si legge e/o regolamenti, sono irrogate per ogni violazione le sanzioni indicate dal successivo art. 32.

ART. 11

Autorizzazioni per pubblicità varia

1. Le forme pubblicitarie diverse indicate nell'art. 15 del D.Lgs. n. 507/1993 sono anch'esse soggette ad autorizzazione edilizia, previa presentazione, almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'inizio della pubblicità, di documentata istanza del titolare del mezzo pubblicitario indicante il tipo, la misura, il luogo, la durata della pubblicità che si intende effettuare e la denominazione e indirizzo del soggetto pubblicizzato. L'autorizzazione è da considerare intervenuta ove non sia stato comunicato al richiedente, entro 60 giorni dalla presentazione completa della documentazione necessaria, precedente a quello iniziale indicato, specifico e motivato provvedimento negativo.
2. L'autorizzazione può essere negata soltanto per motivi di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica e ambientale, per mancanza di idonea documentazione anche non regolamentata dopo le eventuali comunicazioni del Comune al rifiuto.

ART. 12

Pubblicità effettuata in aree o spazi comunali

1. Per la pubblicità effettuata in spazi od aree di proprietà o in godimento al Comune, il pagamento dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, la cui misura è stabilita con provvedimento della Giunta comunale, in relazione alla centralità ed importanza dello spazio od area utilizzata.
2. E' in ogni caso dovuta la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche secondo le norme di legge e regolamentari che la disciplinano, quando trattasi di spazi od aree del demanio del patrimonio indisponibile comunale.

ART.13

Divieto di intralcio alla circolazione

1. Qualsiasi forma pubblicitaria che si avvalga di autoveicoli deve essere svolta in maniera e velocità tali da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella pedonale, con divieto di sostare in prossimità di incroci stradali o impianti semaforici.

ART. 14

Pubblicità difforme da leggi e regolamenti

1. La pubblicità comunque effettuata, in difformità a leggi e regolamenti è assoggettata all'imposta e relative sanzioni.

2. La riscossione dell'imposta da parte dell'ufficio comunale non esime il soggetto interessato dall'obbligo di munirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni relativi alla effettuazione della pubblicità qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

ART.15

Anticipata rimozione di impianti

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati provvedimenti di cui all'art. 32 del presente regolamento.

ART.16

Pubblicità abusiva

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità effettuate senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dai luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata apportata alla pubblicità in opera.
3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i pagamenti conseguenti.
4. La pubblicità e le affissioni esposte abusivamente ai sensi dei precedenti commi sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedervi entro il termine di 15 giorni dalla notifica dell'apposita ordinanza; in caso di inadempienza vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
5. Nel caso di effettuazione di pubblicità abusive, di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni e le sanzioni tributarie ed amministrative di cui agli art. 23 e 24 del D.P.R. n. 507/1993; ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

CAPO 3°

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

ART. 17

Oggetto

1. Ai sensi dell'art. 5 del D.L.gs n. 507/93 è soggetta all'imposta sulla pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da

quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
3. Si intende per attività economica lo scambio di beni o di servizi o comunque una attività suscettibile di valutazione economica.

ART. 18 **Soggetto passivo**

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 19 **Modalità di applicazione dell'imposta**

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre al primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. E' consentito installare mezzi ai fini dell'effettuazione di pubblicità visiva all'interno o all'esterno di veicoli in genere a condizione che gli spazi di tali mezzi siano esattamente delimitati e contrassegnati nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 57 del Regolamento di attuazione del codice della Strada.
7. La pubblicità di cui sopra è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo di uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
8. I mezzi pubblicitari gonfiabili sono assimilati ai palloni frenati di cui al comma 3 dell'art. 15 del D.L.gs n. 507/93, con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili, questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.L.gs. precitato.

ART. 20
Limitazioni e divieti

1. Su tutto il territorio comunale è vietato:
 - a) il lancio, comunque effettuato, di volantini, manifestini o qualsiasi altro materiale pubblicitario.
 - b) esercitare la pubblicità sonora sia in forma ambulante che da postazioni fisse.
 - c) il posizionamento di volantini, manifestini o qualsiasi altro materiale sulle auto in sosta, in evasione dell'imposta dovuta.
2. Il Sindaco potrà concedere deroghe ai cennati divieti e limitazioni, in caso di richiesta da parte di Enti Pubblici ed Organizzazioni, per motivi straordinari ed eccezionali di pubblico interesse.
3. L'autorizzazione ad esporre trasversalmente alle vie o alle piazze striscioni pubblicitari ed altri mezzi simili può essere rilasciata solo quando, per l'ubicazione, le dimensioni e le iscrizioni essi non possono nuocere all'estetica ed al decoro urbano nonché alla sicurezza della viabilità.

ART. 21
Dichiarazione per l'effettuazione della pubblicità

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 6 del D.L.gs. n. 507/1993 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente, nuova, imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
2. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazione degli elementi dichiarati, cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta: tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
3. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli art. 12, 13 e 14, commi 1,2 e 3 si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART. 22
Tariffe

1. L'imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, sono disciplinate dal D. Lgs. n. 507/1993, dal presente regolamento e riscosse in base alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale.
2. Per le riduzioni ed esenzioni si applicano rispettivamente le disposizioni contenute agli art. 16 e 17 del D. L.gs. n. 507/1993.
3. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base: le riduzioni non sono cumulabili.
4. L'imposta è dovuta per le fattispecie di cui agli art. 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
5. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta anticipatamente e in un'unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta

in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a euro 1.549,37. Il Comune può comunque autorizzare altre forme di pagamento conformi alla legge.

ART. 23

Attività di accertamento

1. Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.
4. Per gli accertamenti d'ufficio e per la riscossione coattiva dell'imposta dovuta e non pagata, si applicano le disposizioni degli art. 9 e 10 del D.Lgs 507/93.

CAPO 4°

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 24

Oggetto

1. Le pubbliche affissioni costituiscono servizio di esclusiva competenza comunale. Il Comune garantisce, quindi, l'affissione negli impianti specificatamente individuati di manifesti, di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica. Il Comune prevede altresì di individuare gli spazi riservati ai messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni, nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, non deve essere inferiore a mq. 18 ogni mille abitanti; pertanto nel Comune di Sant'Antonino di Susa, con riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica di 4.118 unità, devono essere garantiti almeno 90 mq.
3. Ai sensi del precedente comma 2 e dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 507/1993, la superficie complessiva degli impianti destinati alle pubbliche affissioni viene pertanto stabilita in mq.350.
4. La Giunta Comunale, con apposite deliberazioni, determina la superficie e la localizzazione di ciascun impianto.
5. Sugli steccati, impalcature, ponteggi e simili, il Comune si riserva il diritto di affiggere i manifesti previa comunicazione scritta e preventiva ai titolari dei manufatti sopra indicati e senza oneri nei confronti del concessionario del servizio, tali spazi che il Comune si riserva di utilizzare non sono computabili nel novero della superficie obbligatoria determinata al punto 2 del presente articolo.

ART. 25
Norma di rinvio

1. L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni, sono disciplinati rispettivamente dagli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 del D.Lgs. 507/93. Tali disposizioni si intendono qui richiamate nel testo vigente e sono integrate dalle norme regolamentari di cui ai commi seguenti e articoli del presente capo.

ART. 26
Richiesta del servizio

1. Per ottenere il servizio gli interessati debbono presentare, in tempo utile, al servizio comunale apposita richiesta scritta, con l'indicazione del numero di manifesti che si vogliono affiggere, nonché il materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento dei relativi diritti.
2. Qualora la richiesta non venga effettuata di persona o pervenga per corrispondenza, l'accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi e, comunque, l'affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento dei relativi diritti.

ART. 27
Modalità per le affissioni

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti.
2. In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data precedenza al committente che richiede l'affissione del maggior numero di manifesti.
3. Presso il servizio affissioni è tenuto, anche con eventuale sistema meccanografico, un apposito registro, nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione.
4. Le eventuali variazioni od aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
5. Il servizio d'urgenza potrà essere reso, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale, per i manifesti non aventi contenuto commerciale durante l'orario di servizio qualora la richiesta ed il materiale pervengano all'ufficio entro le ore 10 del mattino.
6. Eventuali reclami concernenti l'esposizione delle affissioni, possono essere presentati al Concessionario e all'Ufficio Tributi per conoscenza non oltre la scadenza del termine di scadenza delle stesse. La mancata presentazione nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.
7. I manifesti strappati o comunque deteriorati saranno sostituiti gratuitamente. Quando non vi siano altri esemplari di scorta dovranno essere richiesti al Committente, mantenendo a sua disposizione i relativi spazi. In ogni caso nessuna pretesa potrà avere il Committente, neppure in ordine alla restituzione, anche parziale, dei diritti versati.

ART. 28
Rimborso dei diritti pagati

1. Il committente ha diritto al rimborso dei diritti pagati ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 507/93. In ogni altro caso la liquidazione del diritto ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esauendo completamente il rapporto impositivo e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

ART. 29
Pagamento diretto

1. Il pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni è consentito con pagamento a mezzo di bollettino di conto corrente postale o in contanti per tutti i tipi di manifesti.
2. Per il rilascio ai contribuenti delle quietanze relative ai pagamenti in contanti, sono usati esclusivamente bollettari previamente vidimati dal Funzionario responsabile del Comune in modo che sugli stessi compaia:
 - a. l'apposizione del timbro a inchiostro o a secco su ogni bolletta;
 - b. l'iscrizione del numero progressivo su ciascun bollettario;
 - c. la numerazione progressiva di ogni bolletta (madre e figlia).
3. Le bollette, rilasciate per ogni riscossione, a qualsiasi titolo effettuate, contengono l'indicazione:
 - a. del nominativo del contribuente;
 - b. della causale del pagamento (durata, dimensione, numero e tipo di manifesti, ecc...);
 - c. della somma pagata, distinta nelle sue componenti;
 - d. della firma dell'incaricato della riscossione.
4. In caso di errore nella compilazione di una bolletta, questa dovrà essere annullata e non asportata o distrutta.
5. Su ciascun bollettario è calcolato il totale delle somme rimosse giornalmente e, all'esaurimento del bollettario stesso, il totale delle riscossioni.
6. Al termine del periodo contrattuale, in caso di gestione del servizio in concessione, il concessionario deve consegnare al Comune tutti i bollettari usati unitamente a quelli inutilizzati. Il Comune provvederà a custodirli per ulteriori dieci anni.

CAPO 5°
DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 30
Sanzioni

1. Le sanzioni tributarie ed amministrative sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.
2. Le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento e di quello di cui all'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93, si applicano a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario e, in solido, a carico dei soggetti indicati nell'art. 6, comma 2, del decreto medesimo e di chi ha installato il mezzo o ha consentito l'installazione dello stesso.
3. L'ammontare delle sanzioni amministrative è determinato, anche in via generale, dal Responsabile del Settore Finanziario, con propria ordinanza, nel rispetto dei limiti di legge.

4. I funzionari comunali addetti all'applicazione dell'imposta sulla pubblicità o al servizio delle pubbliche affissioni, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, accertino violazioni comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative, provvedono anche a compiere tutti gli adempimenti procedurali di legge, necessari per l'applicazione e riscossione delle sanzioni medesime.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
6. Ai fini dell'applicazione pratica del disposto di legge relativo alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative, tali proventi sono contabilizzati separatamente dalle altre entrate sanzionatorie e tributarie.

ART. 31 **Riscossione e privilegi**

1. Il pagamento dell'imposta e del diritto, se viene effettuato a mezzo di apposito bollettino di c.c.p. ha decorrenza liberatoria dell'obbligazione tributaria nel momento in cui la somma dovuta è versata all'Ufficio Postale.
2. È fatto obbligo di conservare per almeno tre anni le atte stazioni di pagamento, che dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e del personale autorizzato.
3. Ai fini dell'applicazione degli interessi di cui all'art. 23, comma 4, del D.L.gs. n. 507/93, nel caso di omessa dichiarazione, la decorrenza del semestre è calcolata dal giorno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
4. Per la riscossione dei diritti opera, in favore del Comune, il privilegio previsto dall'art. 2752, 3° comma, del Codice Civile.

ART. 32 **Restituzione riscossioni indebite**

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità o del diritto di affissione, con apposita istanza da consegnare al Comune entro due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Qualora l'istanza sia rimessa tramite il servizio postale con raccomandata, fa fede la data della ricevuta postale. Spettano al contribuente gli interessi nella misura di legge per ogni semestre compiuto a decorrere dalla data del pagamento indebito.
2. Il Comune provvede alla restituzione della somma non dovuta ed al contestuale pagamento degli interessi entro 90 giorni da quello in cui ha ricevuto l'istanza.
3. In sede di formazione del bilancio preventivo annuale è previsto un apposito stanziamento nella parte "spesa" per far fronte alla restituzione delle somme versate per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità o del diritto sulle pubbliche affissioni, riconosciuto non dovuto e dei relativi interessi. Qualora il servizio sia gestito in concessione, provvede alla restituzione il concessionario.

ART. 33 **Prescrizioni**

1. I termini di prescrizione dei diritti del Comune e del contribuente in materia di imposta e diritto sono stabiliti dalla legge.

CAPO 6°
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 34
Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di legge e di regolamenti in quanto applicabili.

ART. 35
Contenzioso

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:
 - a) alla Commissione Tributaria provinciale di Torino.

ART. 36
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento una volta esecutivo ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il 01/01/2006.

ART. 37
Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il previgente "Regolamento per l'applicazione comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni" e relativi allegati.

Il presente regolamento:

- 1) *E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del con atto n. ...*
- 2) *E' stato modificato dal Consiglio Comunale nelle sedute del: con atto n.*
- 3) *E' stato affisso all'albo pretorio comunale dal al, per 15 giorni consecutivi con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio, ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione.*
- 4) *E' entrato in vigore il .. ai sensi dell'art. 53, comma 16, Legge n. 388/2000 come sostituito dall'art. 27 comma 8 della Legge n. 448/2001.*

Data

Il Segretario Comunale

.....